



**COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI  
DELLE TRE VENEZIE**

**PRESENTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI  
IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI  
EDIZIONE 2018**

**22 settembre 2018 - NH LAGUNA PALACE**

**notaio Cristiano Casalini**

**Limiti all'acquisto di proprie partecipazioni  
da parte di S.r.l.-PMI.**

## **I.N.13 - (LIMITI ALL' ACQUISTO DI PROPRIE PARTECIPAZIONI – 1° pubbl. 9/18)**

**Nel caso in cui la S.r.l.-PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell'integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie.**

**Conseguentemente, sia nel caso di acquisto di quote proprie che in quello di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio.**

**Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate.**

**Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del comma 4 dell'art. 2357-ter c.c. nel caso di acquisto di proprie partecipazioni, mentre nel caso di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilancio una riserva indisponibile ai sensi del comma 6 dell'art. 2358 c.c.**

# La s.r.l. cent'anni dopo: una società *à la carte*

Titolo della slide che esattamente riproduce il titolo del gustoso articolo del prof. Lorenzo De Angelis – Le Società 6/2018 pag. 684

- Diritto austriaco L. 6.3.1906
- Codice Civile del 1942 → società chiusa ma non necessariamente «piccola»
- S.r.l unipersonale D.P.R. 88/1993
- Riforma organica società D.Lgs. 6/2003
- S.r.l. semplificata d.l. 1/2012 (L. 27/2012) («prezzo fisso» modello inderogabile)

## La S.r.l. aperta

- Le start up innovative d.l. 179/2012 (L. 221/2012) e le P.M.I. innovative d.l. 3/2015 (L. 33/2015)
- Le S.r.l.-PMI art. 57 d.l. 50/2017 (L. 96/2017)

Le S.r.l. «grandi»

# Art. 57 D.L. 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96)

## (Attrazione degli investimenti)

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "PMI."

# Art. 26 D.L. 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221)

## (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)

2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

**6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.**

# Art. 2474 Cod. Civ.

che ricalca pressoché testualmente il pregresso art. 2483 c.c.

## (Operazioni sulle proprie partecipazioni)

*«In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione»*

Ratio del divieto: Rel. al Re n. 1011 (ancora attuale *in parte qua*) esigenza politico-legislativa: *«quella di vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garantirsi con esse, quando l'acquisto di esse si risolverebbe in una prematura restituzione del capitale sociale»*

ha la funzione di IMPEDIRE sia durante la vita della società, come pure nella fase di liquidazione, LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O IL SUO ANNACQUAMENTO; è posta dunque a tutela del capitale stesso e quindi dei creditori della società (e dei soci e della società stessa).

Sotto il profilo tecnico-formale vi è ulteriore motivo che giustifica la *ratio* del divieto: ASSENZA DI UN TITOLO DESTINATO ALLA CIRCOLAZIONE (E CONSEGUENTE MANCANZA DI UN MERCATO); non potendo le quote della S.r.l. essere rappresentate da azioni (art. 2468, 1° comma), viene meno la possibilità che le partecipazioni sociali siano incorporate in un titolo di credito. Questo, come è noto, non si estingue per confusione (art. 1253) quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona: viceversa «l'acquisto e, sotto certi aspetti, anche il pegno della quota da parte della società provocherebbe l'estinzione del rapporto sociale limitatamente alla quota stessa, essendo inammissibile il permanere di un rapporto della società con sé medesima»

# Divieti per S.r.l. «ordinarie»

- Acquisto e accettazione in garanzia delle proprie partecipazioni
- Dazione in garanzia delle proprie partecipazioni (ancorché formalmente non ricompresa nel divieto)
- Prestiti (finanziamenti) e concessioni di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie partecipazioni (assistenza finanziaria)
- Alle ipotesi del prestito al terzo per l'acquisto di quote e del rilascio di fidejussioni a garanzia del pagamento delle stesse, la S.C. assimila *l'accollo del pagamento dovuto da chi ha comprato le quote*. (L'operazione, al pari delle precedenti, è in contrasto con gli interessi della società, dei soci e dei creditori sociali)
- Non sono espressamente richiamati per la S.r.l. i divieti di sottoscrizione reciproca di quote, di acquisto di quote di società controllate e di assunzione di partecipazioni in altre imprese che snaturino l'oggetto sociale (artt. 2359-2361 c.c.) ma v. disposizioni penali artt. 2628 comma 2 e 2632 c.c.

# La deroga per le S.r.l. - PMI

Nelle S.r.l.-PMI il **divieto** di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 c.c. **non trova applicazione** qualora **SCOPO**  l'operazione sia compiuta **in attuazione di piani di incentivazione** che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

- Secondo CNN Studio 101-2018/I stante l'indicato scopo «sembra doversi escludere la possibilità di avvalersi della disciplina dettata per le s.p.a. tanto dall'art. 2357 c.c., che consente genericamente l'acquisto di partecipazioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, quanto dall'art. 2357-*bis* c.c., sui casi speciali di acquisto delle proprie partecipazioni»

[Diversamente ns. Orientamento che prevede anche acquisto]

- «Peraltro, in un'ottica volta ad evitare fenomeni di annacquamento del capitale, congeniti in tali operazioni, si è ritenuto applicabile il comma 6 dell'art. 2358 c.c., che limita l'importo complessivo delle quote proprie acquistate e delle somme o delle garanzie prestate agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e impone la costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare»

[Conseguentemente e più precisamente ns. Orientamento evidenzia, a seguito modifica portata da D.lgs. 139/2015, che l'acquisto di proprie partecipazioni importa una riduzione del patrimonio netto di eguale importo]


# Analisi norma e Orientamento

SCOPO (vedi slide precedente) ed ottica di FIDELIZZAZIONE all'impresa di competenze organizzative, professionali e ideative essenziali (almeno in settori ad alta innovazione tecnologica)

*Parterre* ASSEGNATARI partecipazioni più ampio rispetto ad art. 2358 c.c.: DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, PRESTATORI D'OPERA E SERVIZI (anche professionali)

AMBITO: Lettura funzionale esclude la realizzazione di operazioni sulle proprie partecipazioni di tipo finanziario ma ns. Orientamento ritiene lecito **sia l'acquisto di quote proprie sia l'assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi**

DISCIPLINA LACUNOSA: non prevede limiti né cautele (pur conosciute in casi consimili di incentivazione e fidelizzazione dei prestatori di lavoro, e consistenti nel vincolare tali assegnazioni all'utilizzo di risorse disponibili, cfr. ad es. art. 2349 c.c.). Di qui:



**si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell'integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie; quindi non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (art. 2357 co. 1 e art. 2358 co. 6 c.c.)**

una **riserva negativa** dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del **comma 4 dell'art. 2357-ter c.c.** nel caso di acquisto di proprie partecipazioni / mentre nel caso di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilancio una **riserva indisponibile** ai sensi del **comma 6 dell'art. 2358 c.c.**

Ringrazio  
della cortese attenzione

[c.casalini@veronanotai.it](mailto:c.casalini@veronanotai.it)

[www.veronanotai.it](http://www.veronanotai.it)